



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIARULLI, Giuseppe PISANI, FLORIDIA,  
MONTEVECCHI, DONNO, GALLICCHIO, COLTORTI, LANNUTTI, ROMANO,  
CORRADO, PIRRO, FENU, CORBETTA, VANIN, ORTIS, TRENTACOSTE  
e DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2018

Disposizioni per la promozione dell’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili

ONOREVOLI SENATORI. - Lo svolgimento di attività sportive all'interno degli istituti penitenziari minorili ha un quadro normativo di riferimento particolarmente frammentato.

La legge sull'ordinamento penitenziario ( legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal recente decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123) all'articolo 15, riconosce che il trattamento del detenuto e dell'internato sia svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, il tutto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia.

L'assetto della riforma dell'ordinamento penitenziario è volto all'attuazione del principio contenuto all'articolo 27 della Costituzione, che prevede un rapporto inscindibile tra la pena e la rieducazione del condannato. Con l'intento di rendere il trattamento penitenziario ancora più in linea con il suindicato articolo, è stato varato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, che intervenendo, agli articoli 59 e 60, sui programmi delle attività culturali, ricreative e sportive, da una parte dà attuazione a quanto stabilito in via generale dall'ordinamento penitenziario e dall'altra volge la pena verso la rieducazione del detenuto e dell'internato. Infatti, l'articolo 59 del citato regolamento prevede che i programmi delle attività sportive siano rivolti in particolare ai giovani e per il loro svolgimento debba essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

Inoltre, il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 2 dell'articolo 1,

menziona, tra le altre, lo sport quale attività finalizzata alla rieducazione, alla responsabilizzazione, all'educazione e alla preparazione alla vita libera.

Le attività di gruppo svolgono, infatti, un ruolo fondamentale nella socializzazione tra persone che condividono una situazione di « convivenza forzata » andando ad incidere sulla prevenzione dei suicidi, sui rapporti tra detenuti contribuendo alla creazione di un clima pacifico e sull'abbassamento del rischio di recidiva che, soprattutto in ambito di esecuzione penale minorile, rappresenta il pericolo maggiore.

Trattandosi, inoltre, di iniziative già attive all'esterno, la loro estensione all'interno degli istituti risponde al principio di non discriminazione ed evita la marginalizzazione del soggetto in relazione al suo futuro reinserimento sociale.

Lo sport, infatti, da sempre implica valori nobilissimi quali l'amicizia, la solidarietà e, soprattutto, la disciplina e proprio questo suo valore profondamente educativo si pone alla base del trattamento rieducativo.

Focalizzando l'attenzione sui 17 istituti penitenziari minorili d'Italia, si rileva che sono 453 i ragazzi attualmente in esecuzione di pena, per i quali istruzione, sport e cultura possono rappresentare un aiuto importante.

Il forte impatto socio-sanitario assunto dallo sport e dall'attività fisica in genere può, e senza dubbio deve, rappresentare, soprattutto per il detenuto minore, uno strumento di crescita culturale e soprattutto umana; un momento di confronto con persone diverse, di origini, culture e nazionalità diverse, in virtù del fatto che la funzione

dello sport è anche quella di abbattere ogni barriera.

L'obiettivo del presente disegno di legge è di riuscire a rendere effettivo lo sviluppo dello sport all'interno degli istituti minorili affinché la risocializzazione del detenuto passi anche attraverso lo sviluppo dei valori dello sport. Un ulteriore obiettivo è anche quello di avviare una politica che coinvolga tutti gli organi competenti al fine di promuovere progetti a lungo termine per agevolare gli approcci relazionali positivi, l'aggregazione e l'incontro tra detenuti e operatori.

Un problema pressante nelle carceri italiane e soprattutto negli istituti minorili è costituito dall'occupazione del tempo da parte dei reclusi.

Allo stato attuale non esistono sufficienti attività alternative fornite ai reclusi, così che per lo più gli stessi passano la maggior parte del tempo in totale inattività.

Ciò costituisce un presupposto indiscutibile verso un deterioramento dello stato psicofisico.

Il carcere, infatti, produce profondi segni di sofferenza psicofisica, fa aumentare notevolmente i livelli di *stress*, in quanto richiede un incessante autocontrollo sull'auto-gestione della pena e sull'osservazione del proprio comportamento, nonché sulla verifica continua del processo rieducativo. I disturbi maggiormente riscontrati sono: claustrofobia, irritabilità permanente, riduzione del tono dell'umore, sintomi allucinatori, abbandono difensivo, ottundimento delle capacità intellettive e apatia, disturbi psicosomatici, disturbi della personalità, disculturazione ed estraniamento.

L'attività motoria e sportiva è universalmente riconosciuta come un mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie o disfunzioni legate alla sedentarietà (obesità, sindrome da malassorbimento, diabete, malattie cardiovascolari eccetera); inoltre all'attività motoria è riconosciuta la capacità

terapeutica o di prevenzione secondaria in numerose altre patologie.

A ciò si deve inoltre associare il valore sociale della pratica sportiva, essendo essa capace di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la condivisione delle regole, lo stimolo e la motivazione a raggiungere obiettivi positivi nel rispetto degli altri.

Oggi lo sport non può limitarsi all'obiettivo di fortificare il fisico e, oltre a contrastare la noia dominante nella cella del detenuto, dovrebbe puntare a una visione educativa più ampia, finalizzata a un concetto di salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, in una prospettiva di prevenzione efficace e di rieducazione complessiva della persona.

Favorire la pratica dell'esercizio fisico e sportivo, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di stimolare la partecipazione ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è fondamentale se si ha come obiettivo il recupero sociale del condannato.

La pratica dello sport e dell'esercizio fisico può interessare una numerosa gamma di sport e di discipline sportive. Molte di queste, tuttavia, richiedono spazi e impianti speciali non compatibili con le strutture carcerarie; altre prevedono l'utilizzazione di attrezzi e strumenti che possono essere potenzialmente pericolosi se usati in modo incongruo e pertanto, probabilmente, in contrasto con le norme carcerarie.

Sulla base di quanto esposto, analizzate le molteplici discipline sportive, sono state selezionate quelle ritenute compatibili con gli obiettivi e con le limitazioni ambientali e normative presenti negli istituti penitenziari.

Possono essere, dunque, indicati i seguenti sport: calcio, pallamano, pallacanestro, pallavolo, tennis e bocce. A queste attività sportive devono essere aggiunte quelle

tipiche del *wellness*: *jogging*, marcia, attività a corpo libero e palestra.

È tuttavia necessario che lo stato di salute del soggetto sia preventivamente valutato sia per accertare l' idoneità alla pratica sportiva (cioè l' assenza di patologie controindicanti), sia per indicare la corretta attività fisica in termini di tipo, intensità e quantità; anche nel caso di portatori di patologie, infatti, appare molto sentito il bisogno di programmi

di attività motoria adeguati e differenziati secondo le diverse tipologie di detenuti.

È, dunque, opportuno prevedere una valutazione medico-sportiva per ogni detenuto all'atto d'ingresso nell'istituto penitenziario.

Ad oggi è possibile praticare sport soltanto in alcune realtà carcerarie minorili mentre, per tutti i motivi sopra esposti, è fondamentale che questa possibilità sia estesa a tutti gli istituti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli istituti penitenziari minorili, nel rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, promuovono un'adeguata e corretta attività sportiva nei confronti dei soggetti detenuti ed internati, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nonché di stimolare la pratica di un'attività sportiva come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive e aggregazione fra detenuti, nonché l'incontro tra detenuti e operatori penitenziari e la responsabilizzazione del detenuto e degli internati.

2. Gli istituti penitenziari minorili possono sollecitare la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

### Art. 2.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle limitazioni ambientali degli istituti penitenziari,

sono praticabili, previa valutazione del direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:

- a) calcio;
- b) pallacanestro;
- c) pallavolo;
- d) tennis;
- e) pallamano;
- f) bocce;
- g) *jogging*;
- h) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine.

#### Art. 3.

1. Per l'ammissione alle attività fisiche e sportive, di cui all'articolo 2, è indispensabile una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.

#### Art. 4.

1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica

istruzione per l'individuazione dei docenti e dei laureati magistrali in scienze motorie e i diplomati del soppresso Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), nonché dei laureati in possesso del titolo di laurea magistrale abilitati alla qualifica di tecnici federali dalle seguenti federazioni: Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), Federazione italiana pallacanestro (FIP), Federazione italiana pallavolo (FIPAV), Federazione italiana tennis (FIT) Federazione italiana giuoco *handball* (FIGH), Federazione italiana bocce (FIB), Federazione italiana di atletica leggera (FI-DAL) e Federazione italiana fitness (FIF), relativamente alle attività previste dal comma 2.

#### Art. 5.

1. Gli istituti penitenziari dotati delle strutture per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva possono organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti e internati dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e approvato dal Ministro della giustizia.

#### Art. 6.

1. Al direttore dell'istituto penitenziario unitamente al comandante del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto spettano il controllo, l'organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

2. I detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive devono essere provvisti di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.

3. Per le attività sportive che richiedono l'ausilio dei soggetti di cui all'articolo 4, lo

stesso istituto penitenziario provvede a stipulare un'apposita polizza assicurativa contro gli infortuni dei medesimi soggetti.

Art. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con propri decreti, stabilisce le modalità di collaborazione tra gli istituti penitenziari ed i soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.